



**Ministero della Pubblica Istruzione  
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione**

Prot. n. 7961

Roma, 26 luglio 2007

All'On.le MINISTRO  
S E D E

**Adunanza del 25 luglio 2007**

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto legislativo concernente norme per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato e norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell'art. 2 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

**Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione**

- Veduta la lettera ministeriale (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici) prot. n. 5913 del 6 giugno 2007, con la quale è stato chiesto il parere di questo CNPI circa l'argomento in oggetto citato;
- Veduto il documento istruttorio redatto in data 19 luglio 2007 dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore e agli Istituti di Istruzione Artistica;
- Veduti gli artt. 24 e 25 del decreto legislativo 16.4.1994, n.297;  
dopo ampio e approfondito dibattito;

**ESPRIME IL PROPRIO PARERE NEI SEGUENTI TERMINI**

**Sulle politiche per l'orientamento**

In un'epoca in cui i processi di scelta non si verificano solo in momenti prestabiliti e predeterminati, ma si rincorrono continuamente e non sempre in maniera lineare, assume un ruolo strategico la formazione sia nel sistema dell'obbligo che in quello del post-obbligo.

In tale ottica, la diversificazione degli indirizzi, la personalizzazione degli studi, la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, la riqualificazione del

sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la cooperazione tra i soggetti significativi dell'educazione, l'orientamento scolastico e professionale sono le direttrici lungo le quali muoversi per fornire agli studenti le competenze utili a fronteggiare le esperienze di transizione nella realizzazione del proprio progetto di vita.

Il CNPI conviene pertanto circa la decisione di potenziare, come da schema di decreto in esame, il raccordo tra la scuola, l'istruzione universitaria e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini della costruzione di percorsi di orientamento finalizzati allo sviluppo della capacità di apprendimento e di auto valutazione degli studenti.

Sussiste tuttavia l'esigenza di ampliare lo spettro delle politiche per l'orientamento, intervenendo sull'intero segmento della formazione post obbligo, e di quella post secondaria in particolare, anche sviluppando la collaborazione interistituzionale tra lo Stato, le Regioni e gli enti territoriali, per le competenze spettanti a ciascuno dei soggetti coinvolti in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Il CNPI sottolinea la necessità che il provvedimento in esame, riferito solo a un segmento della formazione post secondaria, debba essere integrato da norme per la realizzazione di "percorsi di orientamento finalizzati alle istituzioni della formazione tecnica superiore, alle professioni e al lavoro", come peraltro annunciato nello stesso schema di decreto all'art. 2, comma 2.

Per tale motivi, il CNPI, nell'auspicare che a breve si raggiunga un'intesa tra Stato e Regioni che consenta un approccio sistemico alle politiche dell'orientamento, considera il decreto legislativo in oggetto solo l'avvio di un processo, che deve essere iscritto in una complessiva azione di qualificazione dell'offerta formativa, da centrare sul diritto della persona alla sua piena realizzazione; decide pertanto di analizzare gli interventi previsti a sostegno del potenziamento del raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sotto il solo profilo della loro fattibilità e della ricaduta che potranno avere in termini di modificazione dei comportamenti degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni.

### **Sulla fattibilità dei percorsi di orientamento**

Il CNPI, con riferimento all'art. 1 del decreto legislativo in esame, apprezza il riconoscimento dell'orientamento "alla scelta della formazione post secondaria" quale "componente costitutiva del diritto allo studio", così come condivide l'affermazione con la quale si sostiene che "la valorizzazione dei risultati scolastici è strumento essenziale per elevare la qualità dell'offerta formativa", nella convinzione che proprio sulla base di detti principi sia possibile restituire serietà agli studi e, nel contempo, collocare le istituzioni scolastiche all'interno delle dinamiche sociali, culturali ed economiche del nostro Paese.

La natura istituzionale riconosciuta alle attività di orientamento, con il conseguente obbligo fatto alle istituzioni scolastiche di indicarle e di prevederne l'attuazione già all'interno del Piano dell'offerta formativa, consente di rilevare l'intenzione del legislatore di rendere i principi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo, vincolanti ai fini dell'esercizio della funzione istituzionale degli istituti d'istruzione superiore; non poche perplessità, in quest'ottica, suscita pertanto la mancata individuazione delle risorse economiche e finanziarie indispensabili per l'effettiva realizzazione delle suddette attività.

In altri termini, il CNPI giudica quanto meno insufficiente, e certamente non del tutto congrua agli obiettivi fissati, la previsione di affidare al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero della Pubblica Istruzione la formulazione annuale di un piano nazionale per l'orientamento, nel quale indicare, come detto all'art. 3 comma 5 del decreto legislativo, "progetti, iniziative e risorse disponibili".

E' appena il caso di notare che, a norma dell'art. 4 del provvedimento in esame, i percorsi di orientamento mirano a fornire allo studente conoscenze in ordine ai settori del lavoro ed agli ambiti professionali, ai problemi ed ai procedimenti caratteristici dei diversi campi del sapere, anche al fine di "autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio" e che per detti motivi sarebbe opportuno prevedere momenti significativi di vita universitaria e favorire esperienze da maturare anche in contesti di lavoro.

Sembra dunque che l'attività di orientamento, così come indicata, rinvii ad una progettazione integrata che, sia pure all'interno di coordinate dettate a livello nazionale, veda la cooperazione di scuola, università ed istituzioni dell'alta formazione fondata su una sistematica attività di ricerca nell'ambito della didattica applicata alle discipline di insegnamento e realizzata da figure professionali dedicate al monitoraggio ed alla valutazione delle iniziative intraprese. Sarebbe pertanto quanto meno opportuno affidare al Ministero della Pubblica Istruzione, piuttosto che la formulazione annuale del piano di orientamento, la predisposizione di linee guida per la realizzazione delle attività di orientamento, affidando alle istituzioni scolastiche operanti in regime di convenzione o di partenariato interistituzionale l'onere e la responsabilità di progettare e realizzare i percorsi di orientamento, previo stanziamento di adeguate risorse economiche.

In caso contrario, la collaborazione interistituzionale rispetterebbe il vincolo legislativo di cui all'art. 4, comma 3 del decreto legislativo, ma non avrebbe modo di produrre quei mutamenti comportamentali degli studenti necessari ai fini di una scelta meditata e consapevole dei percorsi di studio di competenza delle istituzioni della formazione post secondaria.

### **Sui criteri e misure per l'accesso ai corsi universitari**

Il CNPI ha già avuto modo di esternare nel corso del proficuo incontro avuto con i rappresentanti dell'amministrazione alcune perplessità circa le misure ed i criteri individuati ai fini dell'ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato e lo ha fatto sulla base dei seguenti principi:

- le misure ed i criteri indicati devono valere su scala nazionale, ovvero assumere carattere vincolante per qualsivoglia ateneo;
- la quota riservata ai crediti scolastici va ripartita fissando in termini netti e chiari la banda di oscillazione tra punteggio minimo e punteggio massimo.

In coerenza con detti principi il CNPI ha, infatti, rilevato e fatto rilevare come un'eccessiva tutela del potere discrezionale delle istituzioni universitarie da esercitare all'atto del riconoscimento del punteggio da attribuire alle singole voci che compongono i crediti scolastici possa generare delle ingiustificate ed immotivate iniquità e, nel contempo,

tradire la stessa ratio del decreto in esame che mira a stabilire un'effettiva continuità educativa tra la scuola e l'università.

Il CNPI ribadisce pertanto la richiesta già avanzata nel corso dell'audizione di rivedere il dettato di cui all'art. 5 del provvedimento in oggetto e di garantire la piena valorizzazione dei crediti scolastici sulla base di condivisi ed oggettivi indicatori e parametri di valutazione.

## **CONCLUSIONI**

Il CNPI, ribadendo la sollecitazione ad emanare contestualmente norme regolamentanti i percorsi di orientamento alle professioni e al mondo del lavoro, esprime apprezzamento circa la previsione di fare dei percorsi di orientamento "un'attività istituzionale" e di assicurarne la continuità educativa, disponendone l'avvio "a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria" ed impegnando le istituzioni dell'alta formazione post secondaria ad individuare "nei propri regolamenti specifiche iniziative" di orientamento sulla base di piani pluriennali di intervento.

Permangono, invece, dubbi circa la reale possibilità di attuare quanto indicato nel provvedimento per la mancata indicazione di un piano finanziario finalizzato alla valorizzazione del personale ed alla sua formazione, nonché alla realizzazione degli stessi percorsi di orientamento che, per come previsti, non sembrano poter trovare piena attuazione nell'ambito del solo monte orario curricolare.

Perplessità desta infine l'art. 5 del decreto per l'approssimazione che connota la declinazione del punteggio da riconoscere agli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di studio universitari ad accesso limitato, per cui il CNPI valuta in modo complessivamente positivo il provvedimento, subordinatamente all'accoglimento degli emendamenti indicati.

Il Segretario  
Maria Rosario Cocca

Il Vice Presidente  
Mario Guglietti